

Aiuti di Stato e regole UE. Lineamenti per uno studio.

Giuseppe Farina

Parte terza

**Esame della giurisprudenza della Corte di giustizia
e considerazioni finali.**

9. L'utilità della giurisprudenza. ¹

Gli artt. 107 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dei quali si è fatto cenno ai nn. 2 e 3, sono inseriti nel più vasto titolo che comprende, per il mercato interno, le regole sulla concorrenza. Fra queste sono anche annoverati

il divieto di pratiche concordate fra le imprese, che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri (art. 101), salvo che, a determinate condizioni, contribuiscano a migliorare produzione o distribuzione dei prodotti (o dei servizi, non richiamati nella norma, ma senz'altro assimilabili ai prodotti);

il divieto di sfruttamento abusivo di posizioni dominanti (art. 102) sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso.

¹ In questo testo, le parti essenziali e sintetiche sono sottolineate; segue il testo con caratteri più grandi che ha maggior importanza; e segue ancora il testo con caratteri minori che dà chiarimenti di minor respiro.

La disciplina degli aiuti di Stato, quindi, completa il sistema di tutela della libera competizione economica.

Vi è anche da ricordare che la concorrenza è salvaguardata con riguardo al mercato interno. Ebbene ciò comporta – secondo l’art. 26 del TFUE, “uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati”. Per questo fine, si collegano alle norme già indicate quelle sulle disposizioni fiscali (artt. 110 a 113) e quelle sul ravvicinamento delle legislazioni “che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno” (artt. 114 a 118).

È questa la visione d’insieme del TFUE, alla quale si deve ispirare ogni suo interprete e, in primo luogo, la Corte di giustizia UE.

Ciò non significa però che dalla Corte possano sempre venire decisioni condivisibili, anche se in massima parte lo sono:

sia perché talora può essere meno persuasiva la linea interpretativa seguita (ma, ed è ovvio, occorrerà sempre adeguarsi, nel caso concreto giudicato, al dettato del giudice),

sia perché anche la giustizia comunitaria è impostata sul criterio dell’obbligo, per il giudice, di attenersi alle questioni proposte dalle parti ed alle affermazioni ed alle prove, ove occorran, prospettate dalle parti stesse. Il che comporta, come in molti casi dell’ordina-

mento interno italiano (e non solo italiano), che talora una decisione del giudice possa riflettere semplicemente la maggiore accortezza del difensore di una parte, anziché l'enunciazione della giusta regola di diritto per il caso concreto.

Alla luce di queste premesse vanno lette le osservazioni che seguono su talune pronunzie di rilievo riguardanti o questioni generali o alcune posizioni dello Stato italiano.

10.1. Il perimetro in cui si iscrive un aiuto di Stato.

Assume interesse la delimitazione del concetto di aiuto di Stato, fatta con decisioni della Corte di giustizia. Esse si impernano su un criterio sostanziale, scevro cioè di formalismi fuorvianti.

È stato più volte chiarito che “il concetto di aiuto comprende non soltanto prestazioni positive, quali le sovvenzioni, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti” (sentenza 24.1.2013 in causa C-73/11, punto 69 e, per un caso riguardante l'Italia, sent. 19.5.99, in causa C-61/97, p. 15).

10.2. Lo strumento fiscale e l'aiuto di Stato.

Uno dei casi ricondotti nel perimetro degli aiuti di Stato è quello della fruizione di un beneficio fiscale che risponde al criterio della selettività.

Con questo termine è indicato, sia dalla Corte di giustizia, sia, e forse prima, dalla Commissione, il caso, per esempio, in cui il sistema fiscale di riferimento, vale a dire il sistema “normale”, consista in un divieto rispetto al quale, in un analogo caso concreto, è stabilita un’eccezione, salvo che questa possa “giustificarsi” con la natura o con l’economia generale del sistema nel quale esso s’inserisce, e tale giustificazione esclude che l’autorità nazionale competente... possa disporre di un potere discrezionale che le consenta di fondare le proprie decisioni” di deroga “su criteri estranei a tale regime fiscale” (sent. 18.7.2013 in causa C-6/12, riguardante una domanda di interpretazione delle norme comunitarie – cosiddetta domanda *pregiudiziale* – avanzata da un giudice finlandese).

In sintesi: è selettivo il regime (fiscale o no) che favorisce <talune> imprese (e quindi anche soltanto <talune> produzioni) rispetto ad altre che si trovino in situazioni di fatto o giuridiche analoghe.

a) Ed è riconducibile in questa categoria di aiuti il caso esaminato nella sentenza 8.12.2011 in causa C-81/10, riguardante il trattamento fiscale fatto a France Telecom per alcuni anni, dal 1994 al 2002, con esonero dalla “tassa professionale” ivi esistente.

Un’imposta, questa, con larghe somiglianze con l’IRAP italiana, perché

applicata “in funzione della capacità contributiva dei soggetti passivi, valutata secondo criteri economici in relazione all’importanza dell’attività esercitata sul territorio” dell’ente locale che ne era beneficiario.

I benefici, fiscali o di altro genere, sono da vedere, secondo questa ed altre decisioni, “in funzione dei loro effetti”, se, vale a dire, sono derogatori “rispetto al regime di diritto comune” e per criteri estranei ad esso.

b) Un altro caso preso in esame dalla CGUE riguarda le agevolazioni fiscali concesse dallo Stato italiano alle cooperative: sent. 8 settembre 2011 in causa C-78/08.

Esprimendosi con una pronuncia *pregiudiziale* (interpretazione delle norme dell’UE al fine di consentire al giudice nazionale di statuire sulla compatibilità con esse delle norme di diritto interno) richiesta dalla Corte di cassazione italiana, la CGUE ha chiarito che “esenzioni fiscali concesse alle società cooperative di produzione e lavoro, in forza di una normativa nazionale che prevede talune agevolazioni tributarie, *costituiscono un aiuto di Stato* ... solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione” della pertinente norma del trattato “siano soddisfatte, vale a dire,”

“in primo luogo, il finanziamento di tale misura da parte dello Stato o mediante risorse statali,

in secondo luogo, la selettività di tale misura nonché,

in terzo luogo, l'incidenza della stessa sugli scambi tra gli Stati membri e la distorsione della concorrenza risultante da tale misura.”

Nel caso di specie è stato rimesso al giudice nazionale “valutare, nello specifico, il carattere selettivo delle esenzioni fiscali concesse ... nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale ... stabilendo, segnatamente, se le società cooperative *in causa* si trovino di fatto in una situazione analoga a quelle di altri operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro” e qualora ciò avvenisse, se il più favorevole trattamento fiscale “sia ... inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato ... e, dall'altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità.”

c) Un terzo caso da menzionare può essere quello che ha avuto per oggetto degli sgravi degli oneri sociali concessi dallo Stato italiano alle imprese stabilite a Venezia e Chioggia, e per i quali, contro la decisione sfavorevole della Commissione, ricorrevano un comitato denominato “Venezia vuol vivere” ed alcune imprese.

Sul punto la Corte ha giudicato che “la motivazione sottesa ad una misura di aiuto non è sufficiente per sottrarre ipso facto tale misura alla qualifica di <aiuto> ai sensi” del trattato. Infatti la disposizione dell'art. 87 (ora 107) del trattato “non distingue gli interventi

statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti.” Ed ha aggiunto: “La circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali [*n.d.r.*: quindi non comunitarie, né concordate con la Commissione], le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto.”

E già questa affermazione non è molto persuasiva, se non si tiene conto della diversità di oneri gravanti – per imposte, contributi sociali o mercato del credito – sulle attività economiche in altri Stati. Sicché la considerazione, fatta dalla CGUE, che pure dallo stesso testo del trattato si desume che possono essere selettivi (e perciò incompatibili) anche gli aiuti dati per favorire lo sviluppo economico di singole zone, appare trascurare proprio la situazione di differenziazione di oneri, che pesano in misura ineguale su analoghe attività economiche. È da qui che può muovere la critica alla perdurante esistenza, in seno alla UE, di regimi tributari nazionali diseguali, e perciò produttivi di situazioni di diseguale trattamento di identiche attività economiche.

Ma ancor meno convincente appare l’asserzione, fatta per respingere la tesi delle imprese ricorrenti riguardante il basso livello dell’aiuto preso in considerazione dalla Commissione. La Corte ha affermato che “l’importo esiguo degli aiuti o la circostanza che la maggior parte dei beneficiari eserciti la propria attività a livello locale non

possono rendere gli aiuti concessi in base a tale regime [quello dello sgravio contributivo per Venezia e Chioggia] inidonei a incidere sugli scambi tra Stati membri e a determinare una distorsione della concorrenza.”

E però la distorsione della concorrenza si ha proprio quando l’aiuto ha una dimensione di un qualche peso, certo variabile per la varie attività economiche, ma non in forza di una semplice affermazione della Commissione avvalorata dalla Corte, in modo indimostrato

Per esempio, essa è smentita dalla stessa previsione, nell’ordinamento comunitario, della liceità degli aiuti *de minimis* (retro n. 5.4). Caso, questo, sfuggito ai giudicanti e, prima, alla Commissione.

E valgono, per dissentire da quella affermazione, anche le considerazioni espresse nella sentenza del 30 aprile 2009 in causa C-494/06, che così sono riassunte: “Per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato non è necessario dimostrare una reale incidenza dell’aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma è sufficiente esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza.”

Ebbene l’esigua misura dell’aiuto è, per definizione, non idonea a incidere sugli scambi, né a falsare la concorrenza.

d) Va ancora ricordata la qualificazione di aiuto di Stato incompatibile, data dalla Commissione e confermata dalla CGUE per le e-

senzioni da IRPEG e IOR per tre anni, ex art. 3, comma 70, l. 549 del 1995, stabilite nei riguardi delle aziende pubbliche esercenti servizi pubblici: sentenze 21.12.2011 in causa C-320/09 (A2A di Brescia) ed in causa C-329/09 (AMGA di Torino).

Erano esenzioni che falsavano la concorrenza, perché consistenti in interventi selettivi, in quanto destinati ad una categoria specifica (punti 100 a 107 della seconda sentenza).

e) Ed infine va fatta menzione di un ulteriore aiuto di Stato concesso in Italia e giudicato incompatibile col mercato: un insieme di norme succedutesi dal 1990 al 2003 consentiva incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito, oggetto di riorganizzazioni societarie. Gli incentivi si concretizzavano in un favorevole regime fiscale di tassazione delle plusvalenze emergenti da operazioni di cessione, fra società, di attivi in cambio di azioni.

Una delle sentenza pronunciate dalla CGUE su questo tema ha chiarito (causa C-452/10 del 21.6.2012) ha chiarito che la misura, stabilita in modo legittimo sino al 2000, non era compatibile nelle modalità introdotte con la l. 350 del 2003, perché “il regime fiscale controverso ... non risultava “giustificato dalla logica del sistema fiscale italiano.”

Era, in sostanza, caratterizzato dalla non ammessa selettività.

10.3. Interventi statali di finanziamento (sul capitale o per altro titolo).

a) Si può cominciare col far cenno di un prestito concesso dallo Stato italiano, per 300 milioni di euro. nel maggio del 2008, ad Alitalia. Di questa lo Stato deteneva una consistente quota del 49,9 % del capitale, secondo l'accertamento della sent. 28.2.2012 in causa T-123/09 (punto 1).

La Commissione ne ha dichiarato l'illegittimità (in termini comunitari: incompatibilità con il mercato interno) anche nel titolo successivamente mutato di imputazione in conto capitale.

Assume qui rilievo un criterio ripetutamente adottato da Commissione e giudici comunitari: quello di misurare un intervento consistente in un finanziamento, sia esso a titolo di prestito, sia a titolo di partecipazione al capitale di un'impresa, secondo la figura dell' investitore privato o avveduto. E dunque alla stregua di come si comporterebbe un qualsiasi soggetto prudente e attento nel salvaguardare quanto possiede negli investimenti che sceglie.

La questione Alitalia è stata anche definita in sede giurisdizionale, ma, da quel che risulta, soltanto su ricorso di una compagnia aerea di navigazione che mirava ad una più pesante misura della Commissione nei riguardi dello Stato italiano.

b) Di poco posteriore (è del 19.3.2013), ma di segno simile, è la

sentenza in causa C-399/10, della CGUE, che ha concluso che è da qualificare come aiuto di Stato incompatibile con il mercato un intervento dello Stato francese in favore di France Telecom.

I fatti esaminati sono stati precisati come:

un intervento di preannuncio di un investimento governativo di 9 miliardi di euro per “riequilibrio finanziario della società”;

un “prestito di azionista” consistente nella “apertura di una linea di credito” per quell’importo.

Commissione e CGUE hanno ritenuto che ciascuno dei due interventi configurava un aiuto di Stato, in quanto interventi consecutivi “connessi tra loro”, per quanto riguarda tempi, scopo e situazione dell’impresa al momento del loro verificarsi, “in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione”.

c) Torna utile ora condurre un approfondimento sull’utile e logico criterio dell’investitore privato, secondo il quale non si ha un aiuto di Stato quando l’intervento finanziario è basato su un livello ragionevole di redditività che ne possa derivare.

È stato così stabilito che

c.1) in tema di acquisti di partecipazioni, il prezzo di mercato va individuato in quello più elevato che un investitore privato, operante in condizioni normali di concorrenza, è disposto a pagare per una società con riguardo alla condizione in cui versa (sentenze in cause C-

214/12, C-277/00 e C-390/98), e che un venditore privato può accettare un prezzo minore di quello che potrebbe ottenere in due ipotesi, vale a dire quando non è possibile realizzare un prezzo maggiore o quando è giustificato prendere in considerazione fattori diversi da quelli del prezzo (stessa sentenza in causa C-214/12, che ne richiama altre sette sulla stessa linea);

c.2) in tema di esposizioni debitorie di un operatore economico, non si ha un aiuto di Stato “quando un creditore pubblico concede agevolazioni di pagamento per un debito” di “un’impresa, applicando in linea di principio il criterio dell’investitore privato”, e ciò faccia, si può qui precisare, con riguardo a tassi a garanzie e ad ogni altro elemento del quale tiene conto un avveduto soggetto.

d) Invece si possono esprimere dubbi sulla soluzione avallata dalla CGUE nel caso Commissione contro Electricité de France (sentenza del 5.6.2012 in causa C-124/10).

L’EdF, che, secondo quanto è attestato in quella decisione, produce, trasporta e distribuisce energia elettrica, era interamente detenuta dallo Stato al momento dell’adozione, nel 2002, della decisione della Commissione di avviare la procedura (art. 88, ora 107 del trattato, par. 2) consistente nell’accertamento della possibile esistenza di un aiuto di Stato non compatibile col mercato interno e nel conseguente obbligo di eliminarlo.

Nella prospettiva dell’apertura del mercato dell’energia elettrica, previ-

sta dalla dir. va 96/92/CE del 19 dicembre 1996, si era attuata una ristrutturazione del bilancio dell'EdF ed era stato ottenuto un vantaggio fiscale, consistente in accantonamenti per "diritti del concedente" relativi alla "rete di alimentazione generale" (RAG), incorporati in parte direttamente nel capitale. Senza transitare dunque per il conto economico e senza pagamento quindi dell'imposta del 41,66%.

L'operazione era stata giustificata dalle autorità francesi come (punto 17 della sentenza in esame) equivalente ad una operazione in tre fasi:

I) imputazione a capitale di un importo netto, II) versamento dell'imposta sulle società corrispondente alla variazione di attivo, III) conferimento di capitale di importo equivalente all'imposta assolta. Questo conferimento complementare era giustificato dalle prospettive di redditività di EdF, sicché – affermavano le autorità francesi – "in circostanze analoghe, un *investitore privato operante in economia di mercato*, avrebbe proceduto" analogamente.

La decisione della Commissione aveva stabilito che "il mancato pagamento ... dell'imposta sulle società sulla quota degli accantonamenti creati in esenzione d'imposta ... pari a 14,119 miliardi di FRF ... costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune." L'EdF aveva così risparmiato 888,89 milioni di euro.

Il tribunale di prima istanza aveva ritenuto illegittima la decisione (punto 253 della sentenza), perché la Commissione "doveva contemporaneamente esaminare la fondatezza dell'argomento secondo cui la rinuncia al credito d'imposta, nell'ambito dell'operazione di ri-

strutturazione del bilancio e di aumento del capitale dell'EDF avrebbe potuto essere considerata conforma al criterio dell'investitore privato (punto 35 della sentenza della CGUE).

La Corte di giustizia ha confermato questa conclusione. Essa ha ricordato (punto 78) che non ricorrono le condizioni per l'esistenza di un aiuto non compatibile "qualora l'impresa pubblica beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procurato per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato". Ed ha richiamato la pacifica giurisprudenza che, per valutare se la stessa misura sarebbe stata attuata, ha sempre stabilito che in tal caso "devono essere presi in considerazione unicamente i benefici e gli obblighi connessi alla posizione di azionista, ad esclusione di quelli connessi alla sua qualità di potere pubblico.

Ma, poiché lo Stato francese aveva affermato che quello in esame era esattamente il caso in cui si era mosso come investitore privato, ha affermato che tale verifica doveva essere fatta dalla Commissione prima di giungere alla decisione negativa impugnata.

Tuttavia, l'insieme delle considerazioni espresse nella sentenza (punti da 92 a 106) si sintetizza nella necessità che la Commissione doveva condurre quella verifica.

La tesi non è convincente: il beneficio ottenuto nel caso in esame consegue ad un atto di esercizio di un potere sovraordinato, come è

quello pubblico consistente nell'ammettere un'agevolazione sul piano tributario, mediante una "rinuncia al credito d'imposta". Nessun investitore privato ha un siffatto potere.

Non è quindi ipotizzabile eseguire una verifica come quella che i giudici comunitari hanno riscontrato non essere stata compiuta nel caso in esame. Ed è intuitiva l'assenza di un potere sovraordinato in un privato.

Si può qui segnalare che un avvocato generale della Corte (è l'equivalente del pubblico ministero che, nei giudizi di cassazione italiani, esprime sempre le sue conclusioni sulle questioni di ciascun processo) nelle conclusioni scritte depositate in un'altra recente causa (C-559/12) ha testualmente sostenuto (punto 73) che "il criterio dell'investitore privato si applica solo se l'intervento dello Stato ha carattere economico, non se l'intervento è atto d'imperio". Ha chiesto perciò alla Corte di rimeditare la sua giurisprudenza.

10.4. La posizione della Corte costituzionale.

A chiusura del breve esame delle pronunzie della CGUE, conviene ricordare una sentenza della Corte costituzionale (n. 299 del dicembre 2013), la quale è intervenuta su una legge della regione Abruzzo, recante finanziamento di 5,5 milioni di euro in favore il finanziamento dell'attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo.

La legge regionale è stata dichiarata costituzionalmente illegitti-

ma per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., nel quale è stabilito che la legislazione regionale deve rispettare anche i “vincoli derivanti dell'ordinamento comunitario”.

Nella specie, la regione ha omesso, prima di stabilire l'aiuto, destinato nella sostanza alla società che gestisce lo scalo, la notificazione dell'intervento alla Commissione europea, per la verifica di compatibilità con il mercato interno.

11. Considerazioni finali.

In ambito economico, uno dei pilastri dell'Unione europea è, sin dall'inizio, il mercato interno.

Questo ha comportato uno spazio senza frontiere interne, dove è assicurata la libera circolazione delle persone, delle merci e servizi e dei capitali.

Uno degli elementi che sorregge il progresso del mercato interno è l'insieme delle norme del trattato su concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni.

Vale a dire l'insieme degli artt. 101 a 118, ricompresi sotto il Titolo VII dei Principi della Parte prima dello stesso TFUE. Essi portano le regole sulla concorrenza, per le imprese e per gli aiuti di Stato, le regole sulla fiscalità, ed il ravvicinamento delle legislazioni per il raggiungimento degli scopi del progresso del mercato interno.

Il sistema si presenta come un insieme di norme avvedute, ma anche come un raggruppamento di regole in parte manchevoli. Se ne

indicano qui due casi.

È, senza dubbio, accorta legislazione quella che, per garantire la concorrenza fra le imprese, stabilisce

a) oltre alle regole già viste per gli aiuti di Stato che non abbiano a falsare la concorrenza,

b) quelle che, attraverso il divieto di pratiche concordate fra imprese i cui effetti siano di falsare la concorrenza in qualsiasi modo, sono volte a garantire che non sia pregiudicato il mercato interno (art. 101 TFUE),

c) quelle che vietano l'abuso, da parte delle imprese, di posizioni dominanti quando possa essere pregiudizievole per il commercio tra Stati membri [rimanendo quindi nella competenza del singolo Stato quelle forme di abuso che si consumano nei confini nazionali] (art. 102 TFUE),

d) quelle che pongono l'obiettivo del ravvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati per raggiungere lo scopo di instaurare, far funzionare e sviluppare il mercato interno (artt. 114 a 118 TFUE).

Sono invece criticabili altre disposizioni come:

e) quelle che escludono la procedura legislativa ordinaria (senza unanimità) per quel che concerne le regole fiscali da ravvicinare.

In tal senso recita l' art. 101, paragr. 2 [mentre la stessa norma è da condividere per quel che concerne la stessa esclusione in tema di

diritti e interessi dei lavoratori dipendenti e di libera circolazione delle persone, dato che il miglior funzionamento del mercato interno non deve poter consentire interventi simili se non con l'assenso di tutti i paesi],

f) quelle che trattano di armonizzazione di leggi, relative alle imprese, sulle imposte indirette, quali le imposte sulla cifra d'affari (I-VA), le imposte di consumo ed altre, “nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.” (art. 113 TFUE).

Anche per queste ipotesi è stabilita la procedura speciale (unanimità degli Stati) per le armonizzazioni, ma quel che richiama l'attenzione è che nella riferita elencazione, che attiene interamente ad imposte indirette, neanche è menzionata la possibilità che sia necessario, in alcuni casi, ravvicinare il sistema delle imposte dirette sugli operatori economici (imprese).

Studiosi della politica o della sociologia o dell'economia potranno indicare le presumibili ragioni che hanno indotto, sin dalla prima formulazione del trattato, a non contemplare la materia delle imposte che gravano direttamente sulle imprese fra quelle che vanno regolate in sede comunitaria, per ottenere una più sostanziale parità fra chi opera economicamente nell'ambito dello spazio comune.

Ciò comporta una visibile disparità di trattamento fra imprese

con sede nei vari Paesi dell'UE, visto che fruire di un regime più *blando* non si configura, per ora, come aiuto di Stato. Mentre è noto a molti che più di un'impresa, specialmente tra quelle di medie o grandi dimensioni, sistema una propria sede dove, pur senza altra ragione di quella meramente tributaria, può godere, mediante adeguati accorgimenti, di oneri fiscali minori (1).

Questo *dumping fiscale*, praticato da alcuni Stati dell'UE, viola forse anche un altro principio generale del trattato, quello di non discriminazione. Principio che è meglio definito e più completamente espresso nell'art. 3 della Costituzione italiana, come *principio di eguaglianza*, che predica la rimozione degli "ostacoli di ordine economico", quando limitano la condizione dei cittadini nel partecipare alla "organizzazione economica". In questa rientra la libera concorrenza in condizione di parità, anche fra tutti i cittadini dell'Unione.

(1) Una direttiva europea che mira ad evitare le cosiddette doppie imposizioni consente queste pratiche elusive. E da un rapporto ICE del luglio 2013 si rileva che oltre 8.000 imprese italiane hanno oltre 27.000 filiali estere (certamente non solo in Stati *comodi*).